

dossier

XIX Legislatura

giugno 2024

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Atto del Governo n. 157



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 155



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 216

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-22	- 4 -
MODIFICA ALLA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	157
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 157) – adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 15 del 2024 (Legge di delegazione europea 2022-2023) – reca attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

L'articolo 8 della legge n. 15 del 2024 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali¹, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro², in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva;
- b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

L'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 15 del 2024 prevede altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

¹ Di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

² Di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) del 3 febbraio 2021.

Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-22

Modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

Le norme recano attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, le disposizioni modificano il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come segue:

- modificano gli articoli 26, 29 e 55, disponendo che tra gli obblighi relativi alle gare di appalto e all'effettuazione della valutazione dei rischi vi sia anche la protezione da agenti tossici per la riproduzione e provvedendo contestualmente alla previsione di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi (articoli 1-3);
- sostituiscono l'Allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale, di cui al titolo IX, capo I) e l'Allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale, di cui al titolo IX, capo II), rispettivamente con l'Allegato A e l'Allegato B di cui al provvedimento in esame. Viene altresì introdotto l'Allegato XLVIII-*bis* al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Allegato C di cui al provvedimento in esame), recante valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria. Contestualmente, viene soppresso l'Allegato XXXIX (Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici) e vengono modificati i riferimenti ai suddetti Allegati relativamente agli articoli 222 (Definizioni), 223 (Valutazione dei rischi) e 232 (Adeguamenti normativi), in materia di protezione da agenti chimici. Si prevede altresì che le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori siano integrati con la previsione dei rischi

- derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione [articoli 4, 5, 7, comma 1, lettera *b*) e 21];
- modificano l'articolo 229, specificando che, ai fini della sorveglianza sanitaria, gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici, così come quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento (articolo 6);
 - modificano l'articolo 232, abrogando il riferimento alla Commissione tossicologica e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) (quali soggetti legittimati alla procedura per la nomina dei membri del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici), in quanto soggetti non più operativi [articolo 7, comma 1, lettera *a*)];
 - modificano l'articolo 233, estendendo le norme relative alla protezione anche al rischio di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 8),
 - integrano l'articolo 234, inerente alle definizioni, includendo quelle relative alla protezione da sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 9);
 - integrano l'articolo 235, inerente all'obbligo di sostituzione o riduzione dell'agente nocivo da parte del datore di lavoro, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 10);
 - modificano l'articolo 236, in materia di valutazione del rischio, includendo in detta valutazione anche le sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 11);
 - modificano l'articolo 237, estendendo gli obblighi del datore di lavoro in termini di misure tecniche, organizzative e procedurali alle sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 12);
 - modificano l'articolo 239, estendendo gli obblighi del datore di lavoro di informazione e formazione alle sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare, il datore di lavoro informa i lavoratori dell'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di offrire periodicamente l'informazione e la formazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze (articolo 13);
 - modificano l'articolo 240 estendendo la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 14);
 - modificano l'articolo 241 al fine di estendere le misure da adottare durante le operazioni lavorative particolari per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 15);

- modificano l'articolo 242 prevedendo l'obbligo per il medico competente di informare il datore di lavoro quando è stato superato il valore limite biologico (articolo 16);
- modificano l'articolo 243, attribuendo all'INAIL le funzioni che la norma originaria assegnava all'ISPESL in materia di conservazione e trasmissione delle cartelle sanitarie in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione dell'attività dell'azienda e stabiliscono che l'INAIL le conservi fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione (articolo 17);
- modificano l'articolo 244, estendendo gli obblighi ivi previsti per il caso di esposizione ad agenti chimici cancerogeni anche in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie dovuti a sostanze tossiche per la riproduzione nonché attribuendo all'INAIL le funzioni precedentemente assegnate all'ISPESL. Infine, si prevede la modifica della rubrica al fine di renderla coerente con le nuove disposizioni (articolo 18);
- abroga il comma 1 dell'articolo 245, che individuava i compiti della Commissione tossicologica nazionale, non più operante (articolo 19);
- modifica la rubrica del Capo II del Titolo IX rendendola coerente alle nuove disposizioni (articolo 20).

Le norme, infine, stabiliscono che all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 22).

La **relazione tecnica** afferma preliminarmente che le disposizioni dettate dallo schema di decreto legislativo in esame, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, estendono l'originario ambito di applicazione della precedente direttiva alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Lo schema di decreto apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, che trova applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro privati che di quelli pubblici. Premettendo che l'articolo 22 del provvedimento in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la RT afferma quanto segue:

- riguardo agli articoli da 1 a 3 (obblighi relativi alle gare di appalto e all'effettuazione della valutazione dei rischi per prevedere la protezione da agenti tossici per la riproduzione), agli articoli 6 (classificazione degli agenti nocivi), 8 (che estende le norme relative alla protezione anche al rischio di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione), 10 (inerente all'obbligo di sostituzione o riduzione dell'agente

- nocivo da parte del datore di lavoro, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione), 11 (relativo alla valutazione del rischio, che deve includere anche le sostanze tossiche per la riproduzione), 12 (relativo alle misure tecniche, organizzative e procedurali), 14 (relativo all'esposizione non prevedibile), 15 (relativo alle misure da adottare durante le operazioni lavorative per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori anche alle sostanze tossiche per la riproduzione), 16 (inerente all'obbligo di informare il datore di lavoro sul superamento di un valore limite biologico), 17 (sul registro di esposizione e sulle cartelle sanitarie), 18 (sulla registrazione degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e la socialità), agli adempimenti previsti il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 13 (relativo agli obblighi di informazione e formazione), il datore di lavoro pubblico e le strutture sanitarie pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 - relativamente agli articoli 4 (aggiornamento delle definizioni), 5 (aggiornamento degli allegati), 7 (soppressione del riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPEL), 9 (inserimento di ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento alle sostanze tossiche per la riproduzione), 19 (abrogazione della norma che individuava funzioni per la Commissione consultiva tossicologica nazionale), 20 (sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IX), 21 (modifica agli allegati), le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'attuazione della direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, dette disposizioni estendono la disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro alla protezione dalle sostanze tossiche per la riproduzione. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, si rileva che alcuni adempimenti in capo a soggetti pubblici potrebbero comportare la necessità di potenziare o adeguare gli strumenti volti a individuare e misurare le sostanze tossiche per l'individuazione dei valori limite. In particolare, si fa riferimento:

- all'articolo 8, che estende le norme relative alla protezione anche al rischio di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 10, che introduce ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di sostanze tossiche, incluse quelle nocive per la riproduzione;
- all'articolo 11, in materia di valutazione del rischio, che include in detta valutazione anche le sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 12, che estende gli obblighi del datore di lavoro in termini di misure tecniche, organizzative e procedurali alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 13, che istituisce l'obbligo di offrire periodicamente l'informazione e la formazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 14, che estende la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- articolo 15, che estende le misure da adottare durante le operazioni lavorative particolari per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante anche alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 16, che prevede l'obbligo per il medico competente di informare il datore di lavoro quando è stato superato il valore limite biologico;
- articolo 17, che prevede che l'INAIL conservi le cartelle sanitarie fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione;
- all'articolo 18, che estende gli obblighi previsti per il caso di esposizione ad agenti chimici cancerogeni anche in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità

delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie dovuti a sostanze tossiche per la riproduzione.

In proposito la RT si limita ad affermare che i datori di lavoro pubblici e, in relazione all'articolo 13, anche le strutture sanitarie pubbliche, sono chiamati a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i soggetti pubblici interessati siano in grado far fronte ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria che dovrà essere effettuata anche con riferimento alle nuove sostanze previste dal presente provvedimento.

Non si formulano osservazioni, invece, in merito agli articoli 17 e 18, limitatamente alla parte in cui si limitano a prendere atto del trasferimento di funzioni dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) all'INAIL, già avvenuto a legislazione vigente per effetto della soppressione del citato istituto con conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INAIL³.

Infine, non si formulano osservazioni anche sui restanti articoli, che prevedono disposizioni di carattere ordinamentale, come confermato dalla RT.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione precisa, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.

³ Si veda l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.